

Comunicato Banca d'Italia del 22 giugno 2012

Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (G.U. n. 151 del 30 giugno 2012)

L'art. 36 del d.l. 201/2011 (c.d. decreto "Salva Italia"), convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. "divieto di interlocking"). Se i titolari di cariche incompatibili non optano per una di esse entro il termine previsto, decadono da entrambe e la decadenza é dichiarata dai competenti organi aziendali. In caso di inerzia di questi ultimi, la decadenza é pronunciata dall'Autorità di vigilanza di settore competente.

Per chiarire le modalità di applicazione del divieto e risolvere i dubbi interpretativi emersi con riferimento alla nuova norma, le Autorità di vigilanza alle quali spetta assicurarne l'osservanza (Banca d'Italia, Consob e Isvap, in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) hanno condiviso e reso pubblici i criteri ai quali si atterranno nell'esame delle situazioni previste dall'art. 36 (cfr. documento del 20 aprile 2012, disponibile sul sito web della Banca d'Italia all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/att-vigilanza/accordi-altre-auto-rita/accordi-aut-italiane/Criteri_div_interlocking.pdf e i relativi chiarimenti). Le medesime Autorità hanno successivamente definito in un protocollo di intesa (d'ora innanzi: "il Protocollo") i criteri e le modalità per coordinare le rispettive attività e procedure ai fini dell'analisi delle situazioni di interlocking e dell'eventuale dichiarazione di decadenza dalle cariche incompatibili, con particolare riguardo ai casi in cui le cariche incrociate coinvolgano la competenza di più Autorità.

In conformità con le soluzioni individuate nel Protocollo, con il presente provvedimento viene disciplinato il procedimento amministrativo di decadenza dalle cariche detenute in violazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" di competenza della Banca d'Italia.

Il procedimento é avviato entro 120 giorni dalla ricezione del verbale della riunione dell'organo aziendale competente per la dichiarazione di decadenza ovvero dall'accertamento circa l'eventuale sussistenza di una carica incompatibile conseguente all'acquisizione di altre informazioni circostanziate. Nei casi in cui la decadenza debba essere pronunciata da più di una Autorità, l'avvio é disposto previo coordinamento con le altre Autorità competenti, secondo le modalità indicate nel Protocollo. Il termine per la conclusione del procedimento é 60 giorni dalla data di avvio, indicata nella comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (1) . Questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.

Ferme restando le ipotesi di sospensione previste dal provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (2) ("il Regolamento"), il procedimento di decadenza può essere sospeso:

- 1) nel caso di richiesta di informazioni e/o documenti ai soggetti interessati, dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della richiesta;
- 2) quando si renda necessario acquisire il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le valutazioni relative ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo ai sensi della disciplina antitrust. Il parere viene rilasciato nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Protocollo;
- 3) nel caso in cui la decadenza debba essere pronunciata da più di una Autorità, quando l’altra Autorità competente abbia sospeso il proprio procedimento per cause previste dalla rispettiva disciplina, dalla data in cui la Banca d’Italia riceve comunicazione della sospensione da parte dell’Autorità procedente e fino al termine della stessa;

Quando la valutazione coinvolge la competenza di più Autorità, la Banca d’Italia trasmette alle altre Autorità competenti le richieste inviate, le informazioni e/o i documenti ricevuti dai soggetti interessati e si confronta con le altre Autorità competenti sugli esiti dell’attività istruttoria, in tempo utile prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento.

L’unità organizzativa responsabile del procedimento é il Servizio Supervisione Gruppi Bancari, il Servizio Supervisione

Intermediari Specializzati o la Filiale territorialmente competente, secondo i criteri indicati nell’art. 9 del Regolamento. Nel caso in cui le cariche oggetto del divieto siano detenute presso più intermediari per i quali l’art. 9 del Regolamento prevede la responsabilità di unità organizzative diverse, l’unità responsabile del procedimento é quella competente con riferimento all’intermediario di maggiori dimensioni in termini di attivo.

Per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, ai procedimenti amministrativi di decadenza dalle cariche detenute in violazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” si applicano le disposizioni del Regolamento, ad eccezione dell’art. 1, comma 3.

Roma, 22 giugno 2012

Il Governatore: Visco

(1) Secondo quanto previsto dal Protocollo, in sede di prima applicazione - ossia per le situazioni di cariche incompatibili risultanti alla data del 27 aprile 2012 - i termini di avvio e di conclusione del procedimento sono fissati, rispettivamente, in 150 e 90 giorni.

(2) “Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.